

# RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO SULLO STATO DELL'ESECUZIONE DELLE PENE PECUNIARIE

## §-1. Premessa

Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante “*Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*”, ha apportato profonde innovazioni alla disciplina in materia di irrogazione e di esecuzione delle pene pecuniarie, nonché di applicazione delle “*sanzioni sostitutive*” delle pene detentive brevi, previste dal decreto legislativo 24 novembre 1981, n. 689.

Il legislatore delegato ha inteso perseguire lo scopo di “*restituire effettività*” alla pena pecuniaria principale di cui all’art. 17 c.p., mediante la *razionalizzazione*, la *semplificazione* e l’efficacia del procedimento di esecuzione della pena pecuniaria, in vista della sua *effettiva riscossione* ovvero, in subordine, della conversione in caso di mancato pagamento.

Conseguentemente, l’intervento normativo non è stato limitato alle procedure ma più approfonditamente ha ricalibrato concettualmente la pena pecuniaria e il procedimento di esecuzione e di eventuale conversione, secondo le seguenti direttrici principali, come emergono dalla *relazione illustrativa* al decreto legislativo:

- abbandono dell’impostazione civilistica della pena pecuniaria come credito da riscuotere, previa iscrizione a ruolo, evidenziando il carattere afflittivo della pena, che non viene meno per il fatto che da esso deriva un debito verso l’Erario: al mancato pagamento non consegue la tipica procedura esecutiva dei crediti di diritto pubblico, ma direttamente la procedura di conversione, secondo una logica interamente endopenalistica;
- valorizzazione della distinzione delle due simmetriche situazioni di *insolvenza* e *insolvibilità*, alla base dell’inadempimento della pena, intese rispettivamente come assenza di volontà e assenza di possibilità di pagare la somma dovuta da parte del condannato;
- di conseguenza, superamento dell’abrogato sistema in cui solo la pena pecuniaria non assolta per *insolvibilità* determinava la conversione in sanzione sostitutiva (con eventuale conversione di secondo grado in pena detentiva), mentre, la pena pecuniaria non pagata dall’*insolvente* (colui che può pagare ma non vuole) restava un credito che lo Stato continuava a cercare di riscuotere, ovviamente invano nella quasi totalità dei casi;

- in questa direzione, recupero della centralità del ruolo del *pubblico ministero come organo dell'esecuzione*, che adotta un provvedimento esecutivo per le pene pecuniarie previsto dal novellato art. 660 c.p., modellato su quello delle pene detentive, disciplinato dall'art. 656 c.p.p..

Le ragioni della riforma, come sopra illustrate, si fondano principalmente sulla farraginosità e sostanziale inefficacia del sistema previgente, disciplinato dal d.P.R. 30 maggio 2022, n. 115 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di Spese di Giustizia) e improntato alla equiparazione della pena pecuniaria agli altri crediti maturati, per diverso titolo, dall'Erario dello Stato verso soggetti terzi.

In sostanza, il credito per pena pecuniaria, alla stregua di un generico credito *erariale*, veniva esatto tramite *riscossione mediante ruolo*, quindi con emissione di cartella di pagamento da parte dell'agente della riscossione; il procedimento, all'esito della stipula della Convenzione con Equitalia Giustizia S.p.A. (ai sensi dell'articolo 1, commi 367 e ss., della legge 24 dicembre 2007, n. 244), prevedeva quindi l'interlocazione tra almeno tre *soggetti*, quali gli uffici giudiziari, la indicata società, *in house* al Ministero, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Il dato relativo alla percentuale delle riscossioni rispetto al *carico affidato*, a titolo di pena pecuniaria, ad Equitalia Giustizia S.p.A., è piuttosto eloquente quanto alla sostanziale inefficacia del previgente sistema di recupero e di riscossione di tale peculiare *credito erariale*.

Tali i dati pervenuti dalla società Equitalia Giustizia, in merito ai carichi affidati e riscossi nel periodo *antecedente* all'entrata in vigore del d.lgs. 150 del 2022:

Tipologia carico	2018	2019	2020	2021	2022	Totale aggregato
Carico Affidato	738.493.724,46 €	589.535.202,38 €	872.022.909,27 €	871.593.441,25 €	853.601.259,78 €	5.713.866.979,21 €
Carico Riscosso	17.681.910,21 €	11.621.389,58 €	15.987.018,05 €	10.918.106,55 €	10.272.190,95 €	137.134.231,89 €
Carico Sgravato	94.717.772,90 €	53.864.805,16 €	107.129.784,92 €	95.658.376,33 €	38.868.234,31 €	728.455.200,19 €
Carico Sospeso	30.116.934,62 €	78.384.852,72 €	36.229.057,82 €	3.284.000,36 €	1.238.724,15 €	314.235.380,79 €
Rapporto % *	2,9%	2,5%	2,2%	1,4%	1,3%	2,93%

Come si evince dalla tabella sopra riportata, la percentuale di pene pecuniarie riscosse, a fronte di quelle affidate ad Equitalia Giustizia S.p.A., al netto delle pene sospese (di per sé non riscuotibili, salva revoca della sospensione condizionale), nel periodo compreso dal 2018 al 2022, si è aggirata costantemente intorno al 2%, sì da mostrarsi con evidenza tutti i limiti del previgente sistema ordinamentale.

## §-2. La relazione richiesta dall'articolo 79 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.

Per verificare il conseguimento degli obiettivi di semplificazione ed efficientamento perseguiti dalla riforma Cartabia in materia di pene pecuniarie, l'articolo 79 (*Relazione annuale al Parlamento sullo stato dell'esecuzione delle pene pecuniarie*) del decreto legislativo n. 150 del 2022 stabilisce che:

*“1. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro della giustizia trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una relazione in merito all'attuazione del presente decreto in materia di esecuzione e conversione delle pene pecuniarie.*

*2. Al fine di un compiuto monitoraggio, in funzione del raggiungimento degli obiettivi di effettività ed efficienza perseguiti dal presente decreto, i dati statistici relativi alle sentenze e ai decreti di condanna a pena pecuniaria, anche sostitutiva, alla riscossione, alla rateizzazione, alla sospensione condizionale e alla conversione, per insolvenza o insolvibilità del condannato, alla estinzione per esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'articolo 47, comma 12, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e alla prescrizione ai sensi degli articoli 172 e 173 del codice penale, sono pubblicati periodicamente sul sito del Ministero della giustizia e sono trasmessi annualmente al Parlamento, unitamente alla relazione di cui al comma 1”.*

La presente relazione costituisce la prima applicazione della suddetta disposizione nel quadro dei compiti istituzionali del Ministero della Giustizia ed è composta dai contributi predisposti in dettaglio dalle singole articolazioni ministeriali e, in particolare, dall'Ufficio Bilancio dell'Ufficio di Gabinetto, dal Dipartimento per gli affari di giustizia, nonché dal Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia.

### **§-3. Nota metodologica.**

Con specifico riguardo alle nuove modalità di esecuzione della pena pecuniaria, il decreto legislativo n. 150 del 2022 prevede una disciplina transitoria all'articolo 97 (*Disposizioni transitorie in materia di esecuzione e conversione delle pene pecuniarie*), che recita testualmente:

*“1. Salvo che risultino più favorevoli al condannato, le disposizioni in materia di conversione delle pene pecuniarie, previste dall'articolo 71 e dal Capo V della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificate dal presente decreto, si applicano ai reati commessi dopo la sua entrata in vigore.*

*2. Fermo quanto previsto dal comma 1, ai reati commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di conversione ed esecuzione delle pene pecuniarie previste dal Capo V della legge 24 novembre 1981, n. 689, dall'articolo 660 del codice di procedura penale e da ogni altra disposizione di legge, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto.*

*3. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, abrogate o modificate dal presente decreto, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,*

*continuano ad applicarsi in relazione alle pene pecuniarie irrogate per reati commessi prima della sua entrata in vigore”.*

La norma va letta in combinato con l'articolo 99-bis<sup>1</sup> (*Entrata in vigore*) del medesimo testo di legge, che prevede: “1. *Il presente decreto entra in vigore il 30 dicembre 2022*”.

In breve, **le nuove modalità di esecuzione della pena pecuniaria** – fatto salvo il caso previsto dall'art. 460 comma 1, *lett. h-ter*) e comma 5 c.p.p.<sup>2</sup> e i casi di conversione che si presentino in concreto più favorevoli al condannato – **non risultano applicabili ai reati commessi precedentemente all'entrata in vigore della riforma, ossia consumati prima del 30 dicembre 2022.**

Pertanto, l'interrogazione statistica del Sistema Informativo del Casellario giudiziario (SIC), ai fini della relazione, è stata strutturata valorizzando le pene pecuniarie comminate **per reati**

---

<sup>1</sup> Articolo aggiunto dall'articolo 6, comma 1, del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 30 dicembre 2022, n. 199.

<sup>2</sup> “1. *Il decreto di condanna contiene: a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché, quando occorre, quelle della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria; b) l'enunciazione del fatto, delle circostanze e delle disposizioni di legge violate; c) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, comprese le ragioni dell'eventuale diminuzione della pena al di sotto del minimo edittale; d) il dispositivo, con l'indicazione specifica della riduzione di un quinto della pena pecuniaria nel caso previsto dalla lettera h-ter); e) l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono proporre opposizione entro quindici giorni dalla notificazione del decreto e che l'imputato può chiedere mediante l'opposizione il giudizio immediato ovvero il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'articolo; f) l'avvertimento all'imputato e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria che, in caso di mancata opposizione, il decreto diviene esecutivo; g) l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria hanno la facoltà di nominare un difensore; h) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che lo assiste; h-bis) l'avviso all'imputato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa; h-ter) l'avviso che può essere effettuato il pagamento della pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, con rinuncia all'opposizione.* 2. *Con il decreto di condanna il giudice applica la pena nella misura richiesta dal pubblico ministero indicando l'entità dell'eventuale diminuzione della pena stessa al di sotto del minimo edittale; ordina la confisca nei casi previsti dall'articolo 240, secondo comma, del codice penale, o la restituzione delle cose sequestrate; concede la sospensione condizionale della pena. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale, dichiara altresì la responsabilità della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.* 3. *Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero ed è notificata con il precetto al condannato, al difensore d'ufficio o al difensore di fiducia eventualmente nominato ed alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.* 4. *Se non è possibile eseguire la notificazione per irreperibilità dell'imputato, il giudice revoca il decreto penale di condanna e restituisce gli atti al pubblico ministero.* 5. *Il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, né l'applicazione di pene accessorie. Nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto il condannato può effettuare il pagamento della sanzione nella misura ridotta di un quinto, con rinuncia all'opposizione. Il decreto, anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato è estinto se il condannato ha pagato la pena pecuniaria e, nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni quando il decreto concerne una contravvenzione, non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena”.*

**consumati dal 30 dicembre 2022**, salvo il dato dei decreti penali di condanna emessi, **dal 30 dicembre 2022, con facoltà di pagamento della pena ridotta** (entro 15 giorni dalla notificazione e con rinuncia all'opposizione).

In particolare, è stato acquisito, con la collaborazione dell'Ufficio III del Dipartimento per gli affari di giustizia:

- il numero delle sentenze definitive di condanna a pena pecuniaria comminata in via principale, per reati consumati dal 30 dicembre 2022, con evidenza delle sentenze di condanna a pena pecuniaria soggetta a sospensione condizionale;
- il dato relativo al complessivo importo finanziario (o volume economico) delle condanne a pena pecuniaria sopra indicate, con le medesime specifiche;
- il numero dei decreti penali di condanna a pena pecuniaria emessi dal 30 dicembre 2022, e conformi alla previsione di cui all'art. 460 comma 1, *lett. b-ter*), c.p.p.;
- il dato relativo al complessivo importo finanziario (volume economico) dei decreti penali di condanna sopra indicati;
- il numero dei provvedimenti giudiziari definitivi di condanna alla pena pecuniaria comminata in via sostitutiva, per reati consumati dal 30 dicembre 2022, ed il correlativo importo finanziario;
- il numero complessivo dei provvedimenti giudiziari definitivi di conversione (per insolvenza o a insolvibilità del condannato) della pena pecuniaria comminata per reati consumati dal 30 dicembre 2022;
- il correlativo importo finanziario delle pene pecuniarie *convertite* per insolvenza o per insolvibilità;
- il numero delle declaratorie di estinzione della pena pecuniaria comminata per reati consumati dal 30 dicembre 2022, per esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47, comma 12, legge n. 354/1975), nonché il correlativo importo finanziario;
- il numero delle declaratorie di estinzione, per prescrizione, della pena pecuniaria comminata per reati consumati dal 30 dicembre 2022 nonché il correlativo importo finanziario;
- il numero dei provvedimenti giudiziari definitivi di *rateizzazione della pena pecuniaria* comminata per reati consumati dal 30 dicembre 2022, nonché il correlativo importo finanziario.

#### **§-4. I risultati dell'indagine statistica presso il S.I.C..**

A seguire si riportano i dati estratti dal Casellario giudiziario (SIC), precisando sin d'ora, con riferimento alle *query* appositamente costruite, che:

- nella TAB. 1 (Numero di sentenze definitive di condanna a pena pecuniaria (sola o congiunta a

pena detentiva) comminata in via principale, per reati consumati dal 30 dicembre 2022, raggruppate per anno della sentenza con evidenza di quelle sospese e dei relativi importi) la *query* ha preso in considerazione la sola sospensione della pena ai sensi dell'art. 163 del codice penale, statisticamente rilevante;

- nella TAB. 3 (Numero di provvedimenti giudiziari definitivi di condanna alla pena pecuniaria comminata in via sostitutiva, per reati consumati dal 30 dicembre 2022, raggruppati per anno della decisione e per tipo di pena sostitutiva e del relativo importo) la *query* è stata strutturata per dare evidenza anche della tipologia di pena sostitutiva utilizzata;

- le *query* relative alle “**declaratorie di estinzione della pena pecuniaria comminata per reati consumati dal 30 dicembre 2022, per esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47, comma 12, legge n. 354/1975)**” e alle “**declaratorie di estinzione, per prescrizione, della pena pecuniaria comminata per reati consumati dal 30 dicembre 2022**” **non hanno prodotto risultati poiché non sono stati ancora registrati casi nel sistema del casellario.**

**TAB. 1: Numero di sentenze definitive di condanna a pena pecuniaria (sola o congiunta a pena detentiva) comminata in via principale, per reati consumati dal 30 dicembre 2022, raggruppate per anno della sentenza con evidenza di quelle sospese e dei relativi importi.**

Anno condanna	Totale condanne	Totale importo pena pecuniaria comminata	Totale condanne con pena sospesa	Totale importo pena pecuniaria sospesa
2023	4.431	€ 9.880.343,92	1.172	€ 631.747,39
2024	2.033	€ 12.088.580,39	413	€ 2.851.063,99

**TAB. 2: Numero di decreti penali di condanna a pena pecuniaria (sola o congiunta a pena detentiva) comminata in via principale, per reati consumati dal 30 dicembre 2022, raggruppate per anno del decreto penale di condanna e dei relativi importi.**

Anno condanna	Totale condanne	Totale importo pena pecuniaria comminata
2023	1.661	€ 795.010,92
2024	1.256	€ 595.068,48

N.B. La rilevazione potrebbe discostarsi dai dati reali a causa del fenomeno dell'arretrato nell'alimentazione del sistema da parte degli uffici.

**TAB. 3: Numero di provvedimenti giudiziari definitivi di condanna alla pena pecuniaria comminata in via sostitutiva, per reati consumati dal 30 dicembre 2022, raggruppate per anno della decisione, per tipo di pena sostitutiva e per relativo importo.**

Anno condanna	Totale condanne	Tipo pena sostitutiva	Totale importo pena pecuniaria sostitutiva
2023	228	SOSTITUITA CON LA DETENZIONE DOMICILIARE SOSTITUTIVA	
2023	414	SOSTITUITA CON LA SANZIONE PECUNIARIA SOSTITUTIVA DI	€ 240.020,00
2023	5	SOSTITUITA CON LA SEMILIBERTA' SOSTITUTIVA	
2023	247	SOSTITUITO IL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' SOSTITUTIVO	
<b>Totale</b>	<b>894</b>		<b>€ 240.020,00</b>
2024	229	SOSTITUITA CON LA DETENZIONE DOMICILIARE SOSTITUTIVA	
2024	551	SOSTITUITA CON LA SANZIONE PECUNIARIA SOSTITUTIVA DI	€ 306.440,00
2024	3	SOSTITUITA CON LA SEMILIBERTA' SOSTITUTIVA	
2024	332	SOSTITUITO IL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' SOSTITUTIVO	
<b>Totale</b>	<b>1.115</b>		<b>€ 306.440,00</b>

**TAB. 4: Numero di provvedimenti giudiziari definitivi di conversione della pena pecuniaria, dovuti ad insolvenza ed insolvibilità del condannato, comminata per reati consumati dal 30 dicembre 2022, raggruppate per anno della decisione e relativo importo.**

Anno condanna	Totale condanne	Totale importo pena pecuniaria
2023	4	€ 15.500,00

**TAB. 5: Numero di provvedimenti giudiziari definitivi di rateizzazione della pena pecuniaria comminata per reati consumati dal 30 dicembre 2022, raggruppate per anno della decisione e relativo importo.**

Anno condanna	Totale condanne	Totale importo pena pecuniaria
2023	792	€ 54.450,00
2024	326	€ 83.545,00

Per completezza informativa, occorre infine segnalare che il grado di attualità e precisione dei dati presentati, estratti al 10 luglio 2024, potrebbe risentire dei tempi, non sempre uniformi, di alimentazione dei sistemi da parte degli Uffici giudiziari.

**§-5. I dati relativi al gettito delle pene pecuniarie comminate in applicazione del d.lgs. n. 150/2022.**

In merito alla verifica del *gettito finanziario* prodotto dall'esecuzione delle pecuniarie nel vigore della cd. "Riforma Cartabia", va necessariamente premesso che questo Dicastero ha adottato il decreto attuativo previsto **dall'art. 181-bis disp. att. c.p.p.**, volto (come da sua rubrica) a disciplinare le "*Modalità di pagamento delle pene pecuniarie*".

Tale norma testualmente prevede:

*“le modalità di pagamento delle pene pecuniarie applicate dal giudice con la sentenza o con il decreto di condanna sono indicate dal pubblico ministero, anche in via alternativa, nell'ordine di esecuzione di cui all'articolo 660 del codice. Esse comprendono, in ogni caso, il pagamento attraverso un modello precompilato, allegato all'ordine di esecuzione”* (comma 1);

*“le modalità tecniche di pagamento, anche per via telematica, sono individuate e periodicamente aggiornate con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali”* (comma 2).

In attuazione della citata disposizione, è stato quindi prontamente adottato, sentito il Garante Privacy, il decreto ministeriale del 28 giugno 2023, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia n. 14 del 31 luglio 2023, recante "*Definizione delle modalità di pagamento, anche per via telematica, delle pene pecuniarie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 181-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale*".

In particolare, e per quanto ora d'interesse, il decreto ministeriale prevede (art. 2):

*“1. Fermo quanto previsto dall'art. 97 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, il pagamento della pena pecuniaria è operato tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*

*2. A tal fine, il personale degli Uffici del Pubblico Ministero e degli Uffici del Giudice per le Indagini preliminari, per quanto di rispettiva competenza, è abilitato ad operare sui sistemi informatici del Ministero della Giustizia ai fini della generazione dell'avviso unico di pagamento, corredato dall'identificativo univoco di versamento, che è associato al condannato o al civilmente obbligato al pagamento della pena pecuniaria e alla pena pecuniaria da eseguire.*

*3. L'avviso unico di pagamento, generato ai sensi del comma 2, reca l'indicazione del Ministero della giustizia, il nominativo del condannato o del civilmente obbligato al pagamento della pena pecuniaria e l'identificativo univoco di versamento, che consente l'automatica associazione del pagamento con la relativa pena pecuniaria in esecuzione.*

*4. Il pagamento dell'avviso unico può essere effettuato utilizzando servizi di home banking, applicazioni di*

*pagamento installate sui dispositivi elettronici quali tablet pc, smartphone, ovvero tramite servizi di pagamento online; il pagamento può essere, altresì, effettuato presso banche, filiali e sportelli ATM abilitati, presso uffici postali o agenzie che offrono servizi postali sul territorio ovvero presso esercenti convenzionati, quali bar, edicole, farmacie, ricevitorie, supermercati e tabaccherie convenzionati”.*

In breve, si è previsto che il pagamento delle pene pecuniarie, comminate sia in via principale che sostitutiva, debba sempre avvenire tramite la **piattaforma tecnologica pagoPA**, messa a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri attraverso il Sistema pubblico di connettività, per conseguire l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati.

Correlativamente all'adozione del sistema pagoPA, è stato istituito un apposito capitolo di entrata nel bilancio di previsione dello Stato: trattasi del capitolo 2404, art 00, con denominazione: *“Entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di pene pecuniarie ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150”.*

Esso è associato all'identificativo IBAN ((IT 44V 01000 03245 348 0 11 2404 00) su cui far confluire i versamenti effettuati a titolo di pena pecuniaria, ai sensi e per gli effetti del d. lgs. n. 150/2022.

Ciò per distinguerli dalle riscossioni operate da Equitalia Giustizia S.p.A. (per il tramite dell'agente della riscossione), in forza del previgente sistema delineato dal testo unico e dalla convenzione stipulata ex art. 1, commi 367 e ss., legge n. 244/2007, ancora valido per i reati consumati prima del 30 dicembre 2022 e per il recupero delle spese processuali e delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Con l'attivazione di apposito capitolo e del correlativo codice IBAN su cui riversare le somme pagate a titolo di pena pecuniaria, si è evidentemente perseguito l'intento di acquisire dati sufficientemente analitici in merito all'entità delle pene pecuniarie effettivamente *versate* dai condannati (o civilmente obbligati al pagamento) in esecuzione dell'ordine del Pubblico Ministero.

**Tali i dati forniti dall'Ufficio bilancio del Gabinetto del Ministero, in merito al gettito prodotto dal capitolo 2404 dello stato di previsione dell'Entrata, alimentato dai pagamenti pagoPA delle pene pecuniarie e distinti per anno di riversamento:**

Anno	Capitolo di entrata	Totale riscosso pena pecuniaria e sanzioni sostitutive pene detentive brevi
2023	2404	€ 223.724,04

2024	2404	€ 1.612.669,27
------	------	----------------


Giova evidenziare che la fonte dei dati sopra riportati è la Ragioneria generale dello Stato e che i dati sono aggiornati, per l'anno 2024, al **10 luglio 2024**.

Poiché d'interesse, si riportano inoltre i dati rilevati dalla *DGSLA* del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia, con il dettaglio riscontrato sui sistemi che gestiscono i bollettini richiamati dai servizi di RegeWeb (SICP) e di SIES (Sistema Informativo per l'Esecuzione Penale Esterna), calcolati fino alla data del 30/06/2024 e raggruppati per mese:


REGE WEB						
Periodo	Tot Bollettini	Tot Pagati	Tot. NON Pagati	Val. Bollettini (€)	Val. Pagato (€)	Val. NON Pagato (€)
09_23	0	0	0	0	0	0,00
10_23	116	29	87	276.493,30	34.106,10	242.387,20
11_23	182	33	149	376.922,50	24.876,80	352.045,70
12_23	154	32	122	348.299,80	34.848,40	313.451,40
01_24	186	37	149	433.106,84	54.104,80	379.002,04
02_24	241	57	184	3.728.630,00	2.638.148,80	1.090.481,20
03_24	193	44	149	372.932,40	63.344,80	309.587,60
04_24	236	42	194	502.352,80	44.853,60	457.499,20
05_24	453	86	367	952.533,70	119.092,00	833.441,70
06_24	545	81	464	1.238.667,20	100.165,60	1.138.501,60
<b>Totale</b>	<b>2306</b>	<b>441</b>	<b>1865</b>	<b>8.229.938,54</b>	<b>3.113.540,90</b>	<b>5.116.397,64</b>

Alla stregua dei dati acquisiti tramite interrogazione del RegeWEB, risultano pagati (al mese di giugno 2024 compreso) in totale 441 bollettini su 2306 emessi (19% di quelli emessi); il valore economico associato ai bollettini pagati è pari al 37,83% del valore complessivo dei bollettini (avvisi pagoPA) emessi.

### N. Bollettini Generati da Rege WEB





### Valore Bollettini generati da Rege Web



### SIES PENE PECUNIARIE

Periodo	Tot Bollettini	Tot Pagati	Tot. NON Pagati	Val. Bollettini (€)	Val. Pagato (€)	Val. NON Pagato (€)
09_23	4	0	4	2.526,00	0,00	2.526,00
10_23	826	131	695	18.681.576,64	66.646,52	18.614.930,12
11_23	1.295	206	1.089	6.032.781,76	169.558,95	5.863.222,81
12_23	1.495	201	1.294	18.615.455,93	146.887,04	18.468.568,89
01_24	2.202	235	1.967	21.123.907,95	107.771,65	21.016.136,30
02_24	2.566	232	2.334	5.526.836,60	112.789,63	5.414.046,97
03_24	3.149	300	2.849	27.348.056,67	148.115,18	27.199.941,49
04_24	3.200	201	2.999	8.057.070,40	103.146,79	7.953.923,61
05_24	5.344	228	5.116	26.280.613,76	122.918,07	26.157.695,69
06_24	5.737	146	5.591	15.030.551,10	232.001,16	14.798.549,94
<b>Totale</b>	<b>25.818</b>	<b>1.880</b>	<b>23.938</b>	<b>146.699.376,81</b>	<b>1.209.834,99</b>	<b>145.489.541,82</b>

Per il SIES (Sistema Informativo dell'Esecuzione Penale), allo stato, risultano pagati 1.880 bollettini sui 25.818 bollettini emessi, e pari a 7,28 % dei bollettini.



#### §-6. Osservazioni conclusive.

La presente rilevazione statistica costituisce, come detto, *la prima indagine operata, in ordine di tempo*, per la verifica della funzionalità ed efficienza del nuovo sistema di *esecuzione* delle pene pecuniarie, secondo la novella entrata in vigore il 30 dicembre 2022; pertanto, sconta dei margini di non totale esaustività per la sua stretta prossimità temporale con la data di esordio del nuovo assetto ordinamentale.

Vale infatti ribadire che il decreto ministeriale con cui sono state dettate disposizioni sulle

modalità di *pagamento* delle pene pecuniarie è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia n. 14 del 31 luglio 2023, sicché il nuovo sistema esecutivo ha preso effettivamente avvio durante il secondo semestre dell'anno 2023.

Nondimeno, i dati sopra illustrati sono sicuramente indicativi di una buona funzionalità e della efficacia del riformato sistema di esecuzione della pena pecuniaria e della già sua diffusa applicazione presso tutti gli Uffici giudiziari.

Al riguardo, si consideri, in particolare: (i) il *trend* di rilevante incremento delle condanne alla pena pecuniaria, rilevabile dalla Tabella 1 (SIC), da cui emerge che, già nel primo semestre del 2024, si è totalizzato un numero di condanne (e correlativo importo finanziario) **maggiore** del numero di condanne (e del correlativo volume finanziario) irrogate nel corso di tutto l'anno 2023; (ii) l'analoga **crescita numerica** riscontrato per i decreti penali di condanna (Tabella 2 SIC) che, nel solo primo semestre 2024, hanno pressoché raggugliato i decreti penali di condanna emessi nel corso di tutto l'anno precedente; (iii) il numero di provvedimenti di sostituzione della pena detentiva breve con la pena pecuniaria (Tabella 3) che, sia nell'anno 2023 che nell'anno 2024, quasi sopravanza il totale dei provvedimenti di sostituzione con altre pene sostitutive, quali la detenzione domiciliare, la semilibertà, il lavoro di pubblica utilità; (iv) le **percentuali del volume economico** delle pene rimosse (*rectius* portate in esecuzione per pagamento del condannato) a fronte delle pene irrogate (dati RegeWEB, SIES), sicuramente **maggiori** di quelle ottenute secondo il previgente sistema di riscossione della pena pecuniaria.

Tali prime risultanze – a distanza di circa un anno e mezzo dall'entrata in vigore della novella legislativa e considerata la sua portata applicativa, limitata ai reati commessi a far data dal 30 dicembre 2022 – paiono comunque delineare una positiva tendenza al ripristino dell'efficacia delle disposizioni in materia di pene pecuniarie e dell'effettività della relativa riscossione, che potrà essere auspicabilmente meglio confermata dalle rilevazioni che si effettueranno negli anni a venire, una volta raggiunta la piena e capillare operatività del sistema.